



REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26.11.2018
CON DELIBERA N. 105/212174



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1	Oggetto	pag. 6
art. 2	Definizioni	pag. 6
art. 3	Finalità	pag. 8
art. 4	Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali	pag. 9
art. 5	Composizione dei mercati e delle fiere	pag. 9
art. 6	Compiti degli uffici comunali	pag. 10
art. 7	Modalità di esercizio	pag. 11
art. 8	Concessioni di posteggio	pag. 12
art. 9	Utilizzo e orari dei posteggi	pag. 13
art. 10	Pubblicità dei prezzi di vendita	pag. 13
art. 11	Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche	pag. 14
art. 12	Bando di assegnazione dei posteggi liberi	pag. 14

TITOLO II: MERCATI SETTIMANALI

art. 13	Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	pag. 15
art. 14	Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati	pag. 15
art. 15	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	pag. 16
art. 16	Reintestazione della concessione del posteggio	pag. 17
art. 17	Scambio reciproco di posteggio	pag. 18
art. 18	Utilizzo di posteggi vicini	pag. 18
art. 19	Regolamentazione della circolazione veicolare	pag. 18
art. 20	Posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici freschi	pag. 18
art. 21	Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio	pag. 19

art. 22	Posteggi destinati ai produttori agricoli	pag. 19
art. 23	Modalità di esercizio con il sistema di "BATTITORE"	pag. 20
art. 24	Messa a disposizione del comune di aree private	pag. 20
art. 25	Modalità di carattere generale di utilizzo del posteggio, vendita, somministrazione a qualsiasi titolo abilitato	pag. 21
art. 26	Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (SPUNTA)	pag. 22

TITOLO III: POSTEGGI ISOLATI (fuori mercato)

art. 27	Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato	pag. 24
art. 28	Criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione	pag. 24
art. 29	Modalità e utilizzo del posteggio e di vendita	pag. 24

TITOLO IV: COMMERCIO ITINERANTE

art. 30	Modalità di svolgimento e divieti del commercio in forma itinerante	pag. 25
art. 31	Modalità d'utilizzo dell'area di vendita	pag. 26
art. 32	Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.	pag. 26



TITOLO V: SAGRE E FIERE

art. 33	Disposizioni generali	pag. 27
art. 34	Requisiti per la realizzazione delle sagre e delle fiere	pag. 27
art. 35	Manifestazione di consolidata tradizione	pag. 28
art. 36	Zone sottoposte a tutela	pag. 29
art. 37	Istanza per lo svolgimento delle fiere e delle sagre	pag. 29
art. 38	Pubblicazione dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere e segnalazione alla regione	pag. 31
art. 39	Modifiche al calendario regionale delle sagre e delle fiere	pag. 31
art. 40	Disposizioni per l'esercizio dell'attività	pag. 32
art. 41	Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 32
art. 42	Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico	pag. 33
art. 43	Sostenibilità nella gestione dei rifiuti	pag. 34
art. 44	Smaltimento dei rifiuti	pag. 34
art. 45	Modalità di utilizzo del posteggio e di vendita	pag. 34

TITOLO VI: DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - ATMOSFERICO

art. 46	Normativa igienico - sanitaria	pag. 35
art. 47	Rinvio alle norme generali	pag. 38



TITOLO VII: ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

art. 48	Sospensione dell'autorizzazione	pag. 39
art. 49	Decadenza dalla concessione del posteggio	pag. 40
art. 50	Revoca dell'autorizzazione	pag. 40
art. 51	Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 40
art. 52	Sanzioni pecuniarie	pag. 41

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

art. 53	Disposizioni transitorie e finali	pag. 43
---------	-----------------------------------	---------

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2010 e ss.mm.ii. e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio aree pubbliche del 5 luglio 2012.
- 2 Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche e potrà essere modificato con le medesime procedure previste per l'approvazione.
- 3 Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta di esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità QRcode delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della D.G.R. 27 giugno 2016 - n. X/5345.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per **commercio al dettaglio in forma itinerante**: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante su aree pubbliche, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
3. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata asservite ad uso pubblico, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
4. per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento, rilasciato dal Comune agli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
5. per **attrezzature**: i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
6. per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
7. per **posteggi isolati**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

8. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
9. per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli e per il battitore;
10. per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
11. per **mercato specializzato o esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
12. per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario anche temporaneo di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non verrà, comunque, considerato presente sul mercato;
13. per **fiera o sagra**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
14. per **presenze in una fiera**: il numero delle volte nelle quali l'operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività.
15. per **settore merceologico**: riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE, come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998;
16. per **tipologia merceologica**: la natura, la qualità e la destinazione d'uso della merce;
17. per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
18. per **"spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
19. per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, fittavoli, coloni, gli enfiteuti, e loro cooperative o consorzi;
20. per **miglioria**: la possibilità momentanea, in ogni singolo mercato, di occupare un posto temporaneamente vuoto da parte del titolare, una volta ultimata la graduatoria di spunta e previo assenso della Polizia Locale;
21. per **compatibili**: prodotti inseriti nel settore merceologico non di competenza ma funzionali allo stesso;

22. per **chiosco**: il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa;
23. per **banco**: quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa;
24. per **trespolo**: il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa;
25. per **auto negozio**: il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa;
26. per **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che si svolge su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
27. per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
28. per **calendario delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
29. per **manifestazioni di consolidata tradizione**: sagre e altre manifestazioni temporanee, organizzate sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, contenuto culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali, o promozione dell'attrattività del territorio e delle produzioni alimentari e non alimentari locali.

Art. 3 Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d. valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più decentrati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e. salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

- f. favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i. localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - ▶ un facile accesso ai consumatori;
 - ▶ sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - ▶ il minimo disagio alla popolazione;
 - ▶ la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - ▶ un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- j. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, il Comune deve rispettare:
 - ▶ le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - ▶ i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - ▶ le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - ▶ le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - ▶ le caratteristiche socio-economiche del territorio.
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il Comune può determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.

Art. 5

Composizione dei Mercati e delle Fiere

1. La distribuzione dei banchi all'interno dei mercati deve rispettare la suddivisione in settori merceologici omogenei, prodotti alimentari e prodotti non alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.



2. La suddivisione e la quantificazione delle tipologie merceologiche per singolo settore, nell'ambito di ciascun mercato, verranno definite con provvedimento della Giunta comunale, previa consultazione della Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche, e potranno essere riviste in caso di sopravvenute esigenze di mercato.
3. All'interno di ciascuna area mercatale viene individuato un posteggio per il battitore. Il posteggio sarà collocato, ove possibile, tra i due settori merceologici. Dove ciò non sia realizzabile, verrà posizionato nel settore alimentare.
4. I fioristi trovano collocazione nel settore non alimentare se i prodotti esitati sono esclusivamente fiori e piante. Nel caso vengano venduti anche semi o prodotti commestibili, il posteggio verrà collocato nel settore alimentare.
5. Rimane nella facoltà decisionale della Giunta comunale l'opportunità di accorpate, nel rispetto dei settori merceologici omogenei, gli operatori che esitano la stessa tipologia merceologica, al fine di garantire una più immediata e variegata fruibilità all'utenza e favorire il mantenimento della distribuzione dell'offerta merceologica all'interno del settore di riferimento.
6. Nell'identificazione delle tipologie merceologiche in vendita e nell'assegnazione dei rispettivi posteggi, la Giunta comunale potrà prevedere il diritto di prelazione su un terzo dei posteggi assegnati alle attività che commercializzano prodotti a km. Zero e/o prodotti della tradizione e della cultura lombarda

Art. 6 **Compiti degli Uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il competente servizio, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime spettanti al Corpo di Polizia Locale.
2. Il responsabile del servizio competente si avvale, per l'attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati operano anche in conformità alle direttive impartite dal responsabile del servizio competente citato.
4. Conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 193/2007 in applicazione del Regolamento CE n. 852/2004, nel caso di rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio alimentare su area pubblica, o ricevimento di SCIA da parte dell'imprenditore agricolo, il competente ufficio comunale provvederà a ricevere altresì la notifica igienico



sanitaria da parte del titolare dell'attività inviandola successivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7 **Modalità di esercizio**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per gli anni stabiliti nel bando pubblico o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante nelle zone consentite. L'operatore commerciale persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi, tre posteggi per mercati superiori a 100 posti per ciascun settore.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 147/2012.
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro quattro mesi dal rilascio deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla legge regionale n. 6/2010.
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.



7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
8. Il competente servizio comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, se il titolare ha assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
9. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale se rilasciate con modalità cartacea oppure su idoneo device se rilasciate con modalità digitale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. A richiesta dell'interessato, il competente servizio comunale provvederà al rilascio della carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o in forma itinerante. La carta di esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzatorio e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché a titolo gratuito anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche per operatori non iscritti alle medesime. La carta di esercizio in questi ultimi casi dovrà essere validata dal competente servizio comunale per quanto di competenza.

Art. 8 Concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività, sia nei mercati sia nei c.d. posteggi isolati, è rilasciata contestualmente alla relativa autorizzazione.
2. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dal dirigente del settore competente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., all'esito del procedimento e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge regionale.
3. La durata della concessione dei posteggi di mercato ed extra-mercato è stabilita dalla Giunta comunale al momento dell'emissione dei bandi pubblici di assegnazione, sentito il parere della Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche e nel rispetto dei limiti indicati dalla legge regionale.
4. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.



Art. 9 **Utilizzo e orari dei posteggi**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nella sua autorizzazione, salve le prescrizioni relative alle tipologie merceologiche ammesse nei singoli posteggi.
2. In osservanza del regolamento rifiuti urbani, è fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti.
3. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal dirigente del settore competente tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 59/2010.
4. I mercati ricadenti nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, potranno essere effettuati previo atto motivato del dirigente del settore competente, sentita la Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche e tenuto conto dei motivi imperativi di interesse succitati.
5. Qualora non fosse possibile autorizzare i mercati ricadenti in tali giorni, il dirigente del competente settore comunale potrà, a richiesta dei soggetti interessati e/o delle associazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
6. Qualora se ne verifichi la necessità, l'Amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di pubblico interesse, quali - a titolo esemplificativo -: di polizia stradale, di viabilità, di carattere igienico-sanitario.
7. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato, le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.

Art. 10 **Pubblicità dei prezzi di vendita**

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.



3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R. 22/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. Poiché il Comune di Monza ha una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii. è istituita la Commissione Consultiva nominata dal Sindaco.
2. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dalla delibera del consiglio comunale con apposito regolamento di funzionamento su proposta della Giunta e sentiti i soggetti interessati.
3. La Commissione è interpellata in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla stesura del calendario regionale delle fiere;
 - c) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - d) all'istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - e) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - f) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 12

Bando di assegnazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, il Comune pubblica all'albo pretorio/ sito del Comune, nonché nelle sezioni sul sito previste, il Bando contenente i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e come tali suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, secondo le indicazioni contenute nel bando, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del suddetto Bando.
3. L'adozione degli atti relativi all'aumento del numero dei posteggi sul territorio comunale, entro la disponibilità stabilita dalla Regione, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla direzione regionale commercio - fiere e mercati, sentite le associazioni di categoria.



TITOLO II: MERCATI SETTIMANALI

Art. 13

Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, le prescrizioni e/o limitazioni, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE allegate al presente Regolamento.
2. In relazione a qualunque mercato il titolare dei posteggi può occupare la superficie complessivamente assegnata con un'unica struttura. L'accorpamento dei posteggi non potrà essere complessivamente superiore a due posteggi.

Art. 14

Istituzione, spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati

1. La Giunta comunale delibera l'istituzione di nuovi mercati, nell'ambito delle previsioni del P.G.T vigente, la soppressione e lo spostamento di sede definitivi o temporanei di mercati esistenti e lo spostamento delle date di svolgimento nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
2. La soppressione e lo spostamento di mercati, nonché l'istituzione di nuovi sono deliberati dalla Giunta comunale previa consultazione della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 11 del presente regolamento .
3. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

5. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.Tali criteri verranno applicati separatamente per gli operatori alimentari e non alimentari.
6. I suddetti criteri sono applicati a scalare e non sommati, metodologia operativa confermata da Regione Lombardia con propria comunicazione del 19 settembre 2017, protocollo generale n. 225660.

Art. 15

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su area pubblica, in un posteggio in concessione, il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta anche il diritto di intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della concessione stessa ed è sottoposta alla verifica positiva che il cedente sia in regola con il pagamento dei tributi o sanzioni locali.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve segnalare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il riconoscimento del possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e/o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di

acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato a mezzo portale telematico dell'ente.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, comunicando l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato a mezzo portale telematico dell'ente.
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. In caso di trasferimento a terzi dell'autorizzazione al commercio itinerante, in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa, o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.
9. In caso di atto di cessione tra vivi contenente la clausola di patto di riservato dominio di cui all'art. 1523 del Codice Civile, il contratto si intende perfezionato solo al totale pagamento del corrispettivo pattuito. Al cessionario verranno pertanto rilasciate autorizzazioni e concessioni temporanee, legate alle condizioni contrattuali. Tale limite verrà superato, con l'emanazione degli appositi atti, previa dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento del contratto.

Articolo 16 **Reintestazione della concessione del posteggio**

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, la concessione della corrispondente area di posteggio è reintestata al nuovo esercente da parte del competente settore comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e ferma restando la scadenza originaria della concessione di suolo pubblico.
2. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di chiusura positiva della richiesta comunicata attraverso il portale S.U.A.P. dell'Ente.
3. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.



Articolo 17 **Scambio reciproco di posteggio**

1. E' vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori, senza la preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata dal dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi.
2. Ai fini dello scambio, gli interessati devono farne richiesta motivata al Comune.
3. Lo scambio è consentito nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici e tipologie merceologiche, ove individuate.
4. Non è consentito lo scambio di posteggi di mercati diversi.
5. Gli operatori hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno sei mesi dall'autorizzazione, prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.
6. La durata delle concessioni rimane invariata.

Articolo 18 **Utilizzo di posteggi vicini**

1. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco previa autorizzazione comunale. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione individuale.

Art. 19 **Regolamentazione della circolazione veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Articolo 20 **Posteggi destinati alla vendita di prodotti ittici freschi**

1. Nei mercati settimanali, i posteggi destinati agli operatori che vendono prodotti ittici sono definiti, in ordine al numero ed alla collocazione, compatibilmente con le



caratteristiche funzionali ed igienico sanitarie dell'area, dal dirigente del competente settore comunale, sentita la Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

2. I posteggi destinati agli operatori che vendono prodotti ittici sono assegnati, in sede di spunta, dando priorità a coloro che esitano lo stesso genere o, in mancanza, agli altri aspiranti di generi alimentari.

Art. 21

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del DL n° 69/2013 convertito nella legge n. 98.2013, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività'.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio l'operatore partecipa ai bandi emanati dal Comune.
3. In ogni caso, per la disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 228/2001 ed alle norme di settore.

Articolo 22

Posteggi destinati ai produttori agricoli.

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale massima consentita del totale dei posteggi previsti per il settore alimentare e dei prodotti floricoli di cui alla DGR. 8570/2008 titolo IV° punto 2 punto 6.
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dall'iscrizione alla sezione speciale della CCIAA e il produttore può vendere i prodotti consentiti dalla normativa di settore.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.



4. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati, possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica del settore alimentare, con le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 23 **Modalità di esercizio con il sistema di “BATTITORE”.**

1. Gli operatori esercitano l'attività con il sistema del battitore occupando i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato o con l'associazione di categoria assegnataria dei posteggi o direttamente col Comune.
2. La destinazione dei posteggi riservati ai battitori non può essere modificata fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. Nei mercati in cui attualmente non è previsto un posteggio riservato ai battitori, lo stesso deve essere individuato alla prima occasione utile.
4. Ai battitori è fatto divieto di usare amplificatori vocali.
5. I posteggi di mercato riservati alla categoria battitori che si rendano temporaneamente liberi sono assegnati ad altri commercianti ambulanti non appartenenti alla categoria battitori.
6. I posteggi possono essere riassegnati dai Comuni, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Art. 24 **Messa a disposizione del comune di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione della Giunta comunale tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Articolo 25

Modalità di carattere generale di utilizzo del posteggio, vendita, somministrazione a qualsiasi titolo abilitato

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti, danno o intralcio ad altri operatori e devono essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
3. E' vietato:
 - a) arrecare molestia durante l'esercizio della vendita;
 - b) attirare acquirenti con rumori e schiamazzi;
 - c) usare parole o compiere atti sconvenienti;
 - d) ingombrare con qualsiasi oggetto i luoghi di passaggio;
 - e) contravvenire alle disposizioni impartite dagli Agenti di Polizia Locale;
 - f) giocare, cantare, urlare, suonare;
 - g) detenere cani ed altri animali sui posteggi in modalità differenti dalle prescrizioni del Regolamento comunale per il benessere degli animali e del Regolamento d'Igiene;
 - h) uccidere, spennare o spellare animali di qualsiasi genere esclusi gli ittici;
 - i) turbare l'ordine e la disciplina del mercato: nei casi più gravi, gli operatori coinvolti potranno essere allontanati dal mercato senza diritto di rimborso della tassa di posteggio. Il medesimo provvedimento sarà applicato ai titolari di posteggio anche quando la causa degli inconvenienti sia il comportamento dei propri collaboratori;
 - j) accendere fuochi nonché utilizzare bracieri. Possono essere detenuti scaldini muniti delle certificazioni di sicurezza previste dalla legge;
 - k) disperdere sul terreno acque provenienti dal lavaggio del banco, della merce e/o delle attrezzature.
 - l) vendere, a qualsiasi titolo, animali vivi di qualunque specie, esclusi gli ittici, su tutto il territorio comunale da parte di attività commerciali ambulanti, anche occasionali nel corso di fiere, mostre, sagre, mercati.
4. E' fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione;
5. E' fatto divieto ai singoli operatori di occupare spazio eccedente quello assegnato con concessione. L'occupazione abusiva di oltre un terzo della superficie autorizzata comporta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
6. E' fatto divieto ai singoli operatori di occupare un posteggio diverso da quello assegnato con concessione. L'operatore di Polizia Locale presente sul mercato può derogare il divieto di cui al precedente comma unicamente nei mercati che si svolgono nel mese di agosto, ferme restando le divisioni per settori merceologici.

7. E' fatto obbligo ai posteggiatori:

- a) tenere in vista l'originale dell'autorizzazione per il Commercio sulle aree pubbliche nonché la Carta di Esercizio e la relativa Attestazione Annuale. Tali documenti possono essere esibiti dagli operatori commerciali, in formato digitale o in copia conforme del documento firmato digitalmente, fatti salvi i titoli autorizzativi rilasciati prima dell'entrata in vigore del formato digitale;
- b) collocare le attrezzature e le merci esposte ad un'altezza non inferiore a 0,50 cm. (fatte salve le norme sull'igiene e la conservazione degli alimenti) e senza arrecare danno o impaccio agli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche;
- c) tenere abiti e grembiuli puliti e curare la pulizia personale e delle attrezzature dei banchi;
- d) tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori nel rispetto delle norme sulla raccolta differenziata;
- e) in caso di vendita di cose usate, esporre un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata ed esibire agli organi competenti al controllo i certificati di sanificazioni ed il registro dei beni usati.

Articolo 26

Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi (SPUNTA)

1. L'assegnazione dei posteggi liberi (spunta) è disposta giornalmente dal personale della Polizia Locale Nucleo Annonaria e Commerciale a partire dalle ore 08:00 nel rispetto della graduatoria.
2. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare certificata dall'apposito Registro curato dagli organi di vigilanza.
3. L'assegnazione del posteggio comporta il pagamento immediato della tariffa TOSAP E TARIG stabilita dall'Amministrazione Comunale. Gli Agenti di Polizia Locale rilasciano ricevuta comprovante il pagamento.
4. Il versamento del canone dovuto dovrà essere effettuato unicamente attraverso dispositivo elettronico abilitato ai pagamenti tramite carte di credito, prepagate e bancomat (POS). L'utilizzo di denaro contante è ammesso solo in caso di guasto del dispositivo elettronico.
5. Il rispetto del settore merceologico è un vincolo insuperabile. Si precisa che nel mercato del settore alimentare giovedì in piazza Cambiagli sono previsti due posteggi per i prodotti compatibili.
6. Il titolare di posteggio temporaneamente impossibilitato ad occupare l'area assegnatagli in concessione, per motivi non dipendenti dalla propria volontà ma per cause oggettive certificabili, ha la priorità ad occupare il primo posteggio riservato alla spunta.



7. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio possedere l'originale o la copia autenticata dei seguenti documenti: **a)** autorizzazione per il Commercio sulle aree pubbliche **b)** Carta di Esercizio **c)** Attestazione annuale. I documenti indicati al punto **b)** e **c)** possono essere esibiti dagli operatori commerciali prima dell'inizio dell'attività, anche con strumenti elettronici.
8. All'operatore che si presenta entro l'orario previsto, ma viene escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria. All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria.
9. Le presenze valide ai fini della graduatoria di spunta verranno calcolate agli operatori titolari o dipendenti o coadiutori risultanti dalla Carta di Esercizio dell'Impresa e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato. Sono escluse le forme di lavoro accessorio intese quali prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo (esempio lavoro occasionale).
10. La graduatoria verrà mantenuta a fronte di una presenza alle operazioni di spunta per oltre sedici mercati anche non consecutivi nell'anno solare;
11. Entro il 31 gennaio ed il 30 luglio di ogni anno il Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa provvede alla redazione e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli operatori del commercio su area pubblica che hanno partecipato alla spunta nei sei mesi precedenti, indicando il numero delle presenze maturate. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per il settore del commercio su area pubblica. La graduatoria verrà utilizzata per la priorità nell'assegnazione dei posteggi vacanti nel semestre successivo.
12. Al termine di ogni anno solare la graduatoria definitiva verrà trasmessa dal settore Polizia Locale al Servizio SUAP e Polizia Amministrativa, per la relativa presa d'atto.
13. I produttori agricoli "spuntisti" risultanti dall'iscrizione alla sezione speciale della CCIAA sono esentati dal presentare la Carta di Esercizio e relativa Attestazione Annuale, e, occupano con precedenza, i posteggi a loro assegnati nei singoli mercati.



TITOLO III: POSTEGGI ISOLATI (fuori mercato)

Art. 27

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE in appendice.

Articolo 28

Criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione

1. L'autorizzazione su posteggi extra-mercato è rilasciata dal dirigente del settore competente in materia e nel rispetto degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e delle norme vigenti.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune pubblica i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Gli interessati, in possesso dei requisiti morali e professionali, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono presentare domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri previsti dalla legge vigente in materia.
5. Ai fini del rinnovo delle concessioni scadute, nello spirito e nel rispetto delle previsioni regolamentari previste del presente regolamento, la Giunta comunale, sentita la Commissione, potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento. Ciò per garantire coerenza e qualità in funzione della valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono ovvero possono assumere determinate aree cittadine.

Articolo 29

Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita

1. Per le modalità e l'utilizzo dei posteggi e di vendita nei posteggi isolati e fuori mercato, è integralmente richiamato il titolo II del presente regolamento.
2. In caso di inosservanza, delle prescrizioni di cui al comma 1 sono disposte le medesime sanzioni richiamate dal presente regolamento.



TITOLO IV: COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 30

Modalità di svolgimento e divieti del commercio in forma itinerante

1. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi ancorché muniti di ruote, trespoli, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
3. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. Dove consentito il commercio itinerante è fatto obbligo lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere svolta nel rispetto del Codice della strada.
6. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) orario di sosta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita;
 - b) le operazioni di vendita non possono superare i 60 minuti;
 - c) le operazioni di vendita non possono essere reiterate nella medesima postazione nello stesso giorno, considerando quale medesima postazione quelle poste nel raggio di m 500.
 - d) il punto di sosta deve distare almeno 250 mt da ogni altro operatore itinerante.
7. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato anche mediante mezzi mobili non motorizzati (a piedi-velocipedi, etc.) nelle aree indicate da apposito provvedimento di Giunta, in attesa del quale valgono le disposizioni regolamentari ora vigenti.
8. Il divieto di cui sopra vige anche nelle pertinenze delle aree individuate, intendendo per



pertinenze si intendono tutte le piazzole e le banchine nonché le aree interne rispetto alle stesse visibili e comunicanti attraverso accessi diretti.

9. E' vietato altresì:
 - a) nelle aree a verde, fatte salve eventuali deroghe rilasciate previo parere del Settore comunale competente in materia di verde pubblico;
 - b) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
 - c) in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistano motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.
10. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito ai sensi degli articoli 27, 111 e 112 della legge regionale n° 6/2010.

Articolo 31 Modalità d'utilizzo dell'area di vendita

1. Per le modalità e lo svolgimento del commercio itinerante è integralmente richiamato il contenuto del titolo II del presente regolamento.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma sono disposte le medesime sanzioni richiamate dal presente regolamento.

Art. 32 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti

1. Il produttore imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001 è tenuto a presentare al Comune ove ha sede la propria azienda agricola la notifica dell'attività ai fini igienico sanitari e la comunicazione di esercizio.
2. Al produttore agricolo che esercita che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante si applicano gli articoli del presente titolo.

TITOLO V: SAGRE E FIERE

Articolo 33 Disposizioni generali

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi nonché del Regolamento di attuazione del piano di zonizzazione acustica e delle disposizioni/provedimenti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 4 (quattro) giorni consecutivi e le attività di somministrazione e vendita non possono superare il 40% delle occupazioni autorizzate mentre per il restante 60% deve essere destinato ad eventi concordati con l'Amministrazione.
3. Ciascun ente, associazione, impresa od organismo non può organizzare più di 4 (quattro) sagre sul territorio comunale nel singolo anno solare, due per semestre.
4. Le tempistiche di cui ai precedenti punti 2. e 3. del presente articolo, possono essere superate esclusivamente previa deliberazione della Giunta comunale, laddove si ravvisi un interesse pubblico di carattere generale.
5. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, ubicati in prossimità dell'area interessata dalla manifestazione, di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o, se dotati di licenza per il commercio ambulante, su area adiacente alla sagra, secondo le modalità previste dalla D.G.R. X/5519 e ss.mm.ii., comma 2 punto V.

Articolo 34 Requisiti per la realizzazione delle sagre e delle fiere

Le sagre che si svolgono sul territorio comunale devono:

- a) essere iscritte nel "Calendario regionale delle fiere e delle sagre" di cui all'art. 18-bis della richiamata Legge Regionale, registrandosi secondo la procedura prevista dall'art. 7 del presente Regolamento;
- b) essere supportate da idonea fidejussione o deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della loro pulizia. L'importo della cauzione è fissato dall'Amministrazione con idoneo provvedimento sulla base della superficie occupata, del pregio della stessa e dei giorni di durata dell'evento;

- c) essere supportate da idonea assicurazione per la responsabilità civile di importo idoneo a coprire i rischi verso terzi e verso danni al patrimonio pubblico causati dalla manifestazione;
- d) prevedere la disponibilità di adeguate aree destinate al parcheggio degli autoveicoli nonché di idonei servizi igienici compatibilmente con le aree e le strutture esistenti, necessariamente garantendo l'accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate;
- e) prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione come da indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- f) produrre relazione in materia di safety e security come disposto dalle linee guida del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 e ss.mm.ii.;
- g) rispettare le norme vigenti in materia di imposte e delle relative disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi;
- h) stipulare convenzione con l'Amministrazione comunale per i servizi di vigilanza aggiuntiva in occasione di attività/eventi organizzati da terzi e per il noleggio del materiale viabilistico, come disposto dal "Regolamento in materia di convenzioni con soggetti pubblici o privati e di contributi dell'utenza per la fornitura, a titolo oneroso, di consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 417 del 10 dicembre 2015.

Articolo 35 **Manifestazioni di consolidata tradizione**

1. La Giunta comunale individua, anche su proposta di soggetti privati interessati, le manifestazioni caratteristiche in termini di tradizione e di riconoscimento dell'identità locale, accompagnate da attività di temporanea somministrazione e vendita, da inserire in apposito Registro regionale permanente, riportante le date di effettuazione e i principali elementi di caratterizzazione.
2. Ai fini della costituzione e aggiornamento del Registro la Giunta comunale informa preventivamente le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, anche per il tramite degli organi del Distretto Urbano del Commercio di Monza.
3. Gli eventi inseriti nel Registro di cui al comma 1, vengono ogni anno d'ufficio inseriti nel "calendario delle fiere e delle sagre" per l'anno successivo.
4. Nel caso di esigenza di modifiche delle caratteristiche degli eventi inseriti nel Registro, esse sono preventivamente comunicate al Comune che ne valuta l'ammissibilità ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.



5. Nel caso di proposte di inserimento nel Registro formulate da soggetti privati, il Comune ha comunque facoltà di richiedere agli organizzatori degli eventi informazioni, chiarimenti, garanzie o adeguamenti del programma di svolgimento di tali manifestazioni.

Articolo 36 **Zone sottoposte a tutela**

Con apposito atto della Giunta comunale, possono essere individuate aree del territorio comunale in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre e delle fiere nonché le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale e tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 deve essere assoggettata ad autorizzazione.

Articolo 37 **Istanza per lo svolgimento delle fiere e delle sagre**

1. Salvo che con riferimento alle sagre ed alle fiere inserite nel Registro regionale di cui al precedente articolo, l'iscrizione di una sagra/fiera nell'elenco regionale è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita istanza da rivolgere al S.U.A.P. del Comune esclusivamente mediante la piattaforma telematica.
2. L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - a) denominazione, ubicazione e orari di svolgimento che si propongono per la manifestazione;
 - b) dati anagrafici del soggetto organizzatore (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti);
 - c) recapito telefonico e di posta elettronica nonché eventuale indirizzo web della manifestazione;
 - d) indicazione del Responsabile della manifestazione e del Responsabile per la gestione dei rifiuti, di riferimento per il Comune nel periodo di effettuazione della sagra
 - e) tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione;
 - f) planimetria dell'area interessata dalla sagra con la dislocazione delle sue diverse componenti costitutive (punti di somministrazione, aree di servizio, luoghi attrezzati, servizi e attrazioni eventualmente presenti, esercizi di vicinato e di somministrazione in sede fissa coinvolti, parcheggi ed accessi), nonché il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi di quanto disposto al precedente art. 4 punto 5;
 - g) relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in materia ambientale, ove si utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali. Potrà essere richiesta deroga al rumore solo per le aree indicate nell'allegato 3: "Elenco delle



aree nelle quali è ammessa deroga al rumore per attività temporanea” del piano comunale di zonizzazione acustica (relazione illustrativa); programma di massima della manifestazione;

- h) eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale;
- i) relazione esaustiva dell’evento corredata da book fotografico dal quale si evincano chiaramente le caratteristiche delle strutture e dell’impianto espositivo.

3. L’istanza deve essere depositata **entro il 31 agosto** di ogni anno a valere per l’anno successivo ed è sottoposta all’insindacabile valutazione dell’Amministrazione comunale che può, con espressa motivazione, indicare modifiche e richiedere integrazioni delle domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi in contrasto con le norme vigenti o con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali - ovvero che siano comunque considerati non adeguate rispetto alle disposizioni e principi del presente Regolamento.

4. Il Comune esamina l’accoglimento dell’istanza secondo i seguenti criteri di valutazione, criteri comunque utili anche in caso di sovrapposizione di due o più proposte di sagre nello stesso sito e negli stessi giorni:

- a) Sagra/fiera che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati e/o venduti dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
- b) particolare connotazione tradizionale dell’evento che motiva la sagra/fiera (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
- c) valorizzazione e creazione di circuiti tipici di interesse per la città;
- d) caratteristiche innovative della sagra/fiera rispetto al territorio;
- e) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- f) ecosostenibilità dell’evento ovvero che preveda prioritariamente azioni svolte alla riduzione della produzione rifiuti ed alla sostenibilità ambientale (utilizzo di prodotti agroalimentari a km 0, di stagione ed a filiera corta);
- g) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

5. Nel caso di eventi coincidenti con quelli inseriti nel Registro regionale, hanno priorità questi ultimi.

6. Qualora un’istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune procede a inserire nel calendario regionale l’evento d’intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte, cui l’istanza stessa deve essere comunque anche inoltrata da parte del soggetto promotore.



Articolo 38

Pubblicazione dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere e segnalazione alla regione

1. Entro il **30 settembre** di ogni anno il Comune sottopone all'esame della Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche la proposta di calendario redatto sulla base delle istanze pervenute.
2. Raccolto il parere della Commissione il settore competente ne dà notizia agli operatori che, entro il **31 ottobre** possono presentare segnalazioni/osservazioni e eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di silenzio da parte degli organizzatori sulle eventuali richieste del Comune, l'istanza verrà respinta.
4. Entro il **30 Novembre**, la **Giunta comunale** approva l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo, eventualmente modificando l'elenco provvisorio sulla base dei contributi pervenuti.
5. Entro il **15 Dicembre** l'Ufficio competente inserisce l'elenco di cui al comma 4, corredato delle necessarie informazioni di legge, sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, che procederà conseguentemente alla pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.
6. Salvo che per le sagre/fiere inserite nel registro regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano - in quanto compatibili - anche per lo svolgimento delle sagre/fiere di consolidata tradizione di cui all'art. 16 comma 2 lettera f) della Legge Regionale 6/2010.
7. L'inserimento di una sagra/fiera nell'elenco annuale non costituisce in ogni caso vincolo per l'Amministrazione che potrà revocarla in ogni tempo per ragioni di viabilità, disciplina, disturbo alla quiete pubblica, per abusi dell'occupazione e decoro e comunque per qualunque circostanza che dovesse verificarsi e che a giudizio dell'Amministrazione presenti carattere di incompatibilità con la sagra/fiera stessa.

Articolo 39

Modifiche al calendario regionale delle sagre e delle fiere

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal Comune, previo parere della Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche.
2. Ogni richiesta di integrazione o modificazione dell'elenco, deve in ogni caso essere inviata dal soggetto organizzatore al Comune con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista o proposta per la manifestazione.



3. Il Comune valuta le proposte di integrazione o modifica sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già inseriti nell'elenco annuale, i termini di cui ai commi precedenti possono essere derogati - con provvedimento motivato - in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà, dandone comunicazione alla Commissione alla prima seduta utile.

Articolo 40 **Disposizioni per l'esercizio delle attività**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre (debitamente autorizzate dagli uffici preposti), devono essere effettuate con le seguenti modalità:
 - mediante autorizzazione per gli operatori in possesso dei requisiti per attività su aree pubbliche;
 - mediante SCIA di somministrazione temporanea per gli operatori che esercitano in sede fissa.
2. In occasione delle sagre lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali o aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
3. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., le relative istanze dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini previsti per legge.
4. L'elenco dei partecipanti alla sagra e/o alla fiera, all'Ufficio entro il termine massimo di 30 (trenta giorni) antecedenti la data della sagra e/o della fiera.

Articolo 41 **Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre soggetta a SCIA, è richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali in quanto i requisiti professionali sono già posseduti per l'attività prevalente professionalmente esercitata, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.



2. Le preparazioni alimentari dovranno essere effettuate nel rispetto dei requisiti generali in materia di igiene previsti dai vigenti regolamenti di settore.
3. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010 nonché nel rispetto di ordinanze o disposizioni adottate dall'Amministrazione comunale. In ogni caso è vietato la somministrazione di bevande con materiale in vetro o lattine.
4. È richiamato il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 42 **Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico**

1. Il soggetto organizzatore deve garantire le prescrizioni di sicurezza e di decoro previste dalla normativa vigente e dai successivi commi, assumendo ogni responsabilità per danni generati a persone o cose.
2. Palchi, pedane, stand, tecnostrutture e simili, installati in occasione delle sagre, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
3. Gli impianti e le linee elettriche di illuminazione pubblica devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti per quanto attiene la sicurezza degli stessi e la loro certificazione e conformità tecnica.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica anche di sicurezza, qualora necessario.
5. Nel caso di presenza, sul luogo della manifestazione, di colonnine per l'erogazione di energia elettrica, l'organizzazione dovrà stipulare idoneo contratto con gestore per la somministrazione temporanea della stessa.
6. Non possono essere accesi fuochi, bracieri o altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
7. Si applicano le ulteriori misure di normativa tecnica e di sicurezza nonché quelle stabilite, secondo le procedure vigenti, dalla Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, ove previsto il suo parere.
8. Gli scarichi idrici devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia.



9. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.
10. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla D.G. Regione Lombardia X/2453 del 7.10.2014 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione dei soccorsi sanitari, attenendosi alle eventuali prescrizioni/disposizioni/indicazioni impartite dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

Articolo 43 **Sostenibilità nella gestione dei rifiuti**

1. Si applicano criteri di sostenibilità nella gestione dei rifiuti, prevenendone la formazione attraverso l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o riciclabili e comunque non di plastica ovvero compostabili realizzate in materiale certificato "Compostabile CIC", la minimizzazione e il riutilizzo degli imballaggi, la realizzazione di materiale informativo e promozionale in carta ecologica.
2. L'organizzazione indica al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso e a seguito della sagra quale referente per la corretta attuazione dei principi di cui al presente articolo.

Articolo 44 **Smaltimento dei rifiuti**

La raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento o a recupero dei rifiuti verrà effettuata dall'Amministrazione comunale tramite la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene urbana, previo il pagamento, da parte dell'organizzazione, della tassa rifiuti temporanea.

Articolo 45 **Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita**

1. Per le modalità e l'utilizzo dei posteggi e di vendita nelle fiere e nelle sagre cittadine è integralmente richiamato quanto disposto nel titolo II del presente regolamento.
2. In caso di inosservanza, delle prescrizioni di cui al comma 1 sono disposte le sanzioni richiamate dal presente regolamento.



TITOLO VI:

DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - ATMOSFERICO

Art. 46

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n. 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata .
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve rispettare i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004 .
6. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
7. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1,00 metro;

- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
9. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
10. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 ed i requisiti del regolamento CE n. 852 allegato I e II .
11. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
- a)* carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b)* prodotti di gastronomia cotti;
 - c)* prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
 - d)* molluschi bivalvi vivi;
 - e)* prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
12. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n. 24 e ss.mm.ii. , in particolare l'articolo 11 comma 1.
13. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
14. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento CE n° 852/2004 nonché di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002.

16. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
17. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al regolamento CE n° 852/2004 e di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.
18. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
19. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
20. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004. Tale Notifica presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
21. Per i negozi mobili, la notifica igienico sanitaria deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.



22. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche l'OSA "operatore sanitario alimentare" come definito dal Regolamento CE n° 852/2004, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Art. 47

RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.
2. Le eventuali attrezzature utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere conformi alle norme di settore vigenti.
3. L'inosservanza, se non sanzionata direttamente da altre leggi, è punita ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento.

TITOLO VII

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

Articolo 48

Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, come previsto dalla legge regionale n. 6/2010, il responsabile dell'ufficio competente, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. Sono altresì considerate di particolare gravità ai sensi del presente regolamento:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;
 - b) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti;
 - c) la tenuta, anche in luoghi nascosti, nonché l'esposizione in vendita di generi alimentari non idonei al consumo (guasti, insudiciati, invasi da parassiti, ammuffiti, alterati) e comunque non conformi alle vigenti leggi e regolamenti sanitari. I generi predetti possono essere sottoposti a sequestro degli agenti preposti alla vigilanza ed eventualmente distrutti;
 - d) uccidere, spennare o spellare animali di qualsiasi genere, esclusi gli ittici;
 - e) giocare, cantare, esercitare il mestiere di indovino, giocoliere, suonatore ambulante o simili.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. La sospensione è rapportata alla cadenza (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su aree pubbliche, il provvedimento della sanzione accessoria indica specificatamente i giorni di calendario ed il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.



Articolo 49

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme di carattere generale sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non è utilizzato, nell'anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, infortunio e gravidanza. Il mese di agosto non viene preso in considerazione per il calcolo delle assenze.
2. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio l'autorizzazione d'esercizio è contestualmente revocata.
3. Nei casi di decadenza l'operatore dovrà riconsegnare l'area nella piena disponibilità del Comune libera e in pristino stato. In mancanza, si procederà d'ufficio coattivamente con addebito delle spese sostenute.
4. L'operatore decade, inoltre, dalla concessione del posteggio nei casi previsti dal mancato pagamento della tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 50

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è **revocata mediante provvedimento del Responsabile del competente ufficio** nei casi previsti dalla legge regionale.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'ufficio competente previa comunicazione di avvio del procedimento, notificata con le modalità previste per legge.

Articolo 51

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. La concessione può essere revocata, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore e possibilmente nella stessa area di mercato.
4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.

5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 52 Sanzioni pecuniarie

Ai sensi della seguente normativa:

- art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

VIOLAZIONE ACCERTATA	SANZIONE MINIMA (€)	SANZIONE MASSIMA (€)
Autorizzazione non in originale o mancata esibizione dell'autorizzazione informatica firmata digitalmente Art. 7 c.9 - Art. 25 c. 7 p. a	160,00	480,00
Vendita di tipologia merceologica differente da quella autorizzata Art. 9 c. 1	160,00	480,00
Posizionamento o allestimento delle attrezzature prima dell'orario consentito Art. 9 c. 7	160,00	480,00
Transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area di mercato/fiera/sagra negli orari non consentiti Art. 19 c. 1	100,00	300,00

Mancato sgombero delle attrezzature entro l'orario consentito Art. 9 c. 7	160,00	480,00
Accorpamento posteggi non autorizzato Art. 18 c. 1	100,00	300,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti Art. 18 c. 1	100,00	300,00
Mancata esposizione dei prezzi di vendita Art. 10 c. 1	160,00	480,00
Mancato rispetto delle Modalità di carattere generale di utilizzo del posteggio, vendita, somministrazione a qualsiasi titolo abilitato dall'art. 25 e sue applicazioni estensive	160,00	480,00
Utilizzo di amplificatori vocali da parte dei battitori Art. 23 c. 4	50,00	150,00
Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il commercio itinerante Per quanto non previsto dalle norme di carattere generale Art. 30	160,00	480,00
Inosservanza delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ed atmosferico	160,00	480,00

Per quanto non previsto dalle norme di carattere generale		
TITOLO VI		
Violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, non sanzionate da norme di carattere generale e non espressamente sopra dettagliate	160,00	480,00

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed eventuali soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie che hanno prorogato di diritto le scadenze fino all'emanazione dei relativi bandi di rinnovo previsti per legge.
2. E' espressamente abrogato il "Regolamento comunale per l'esercizio dei mercati al minuto" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 307/13877 del 7 luglio 1986, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto col presente regolamento. Sono superate inoltre le linee guida in materia di sagre e fiere, in materia di spunta precedentemente approvate dalla Giunta comunale in via provvisoria.
4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

ALLEGATI
SCHEDE ANALITICHE CORREDATE DALLA RELATIVA PLANIMETRIA